

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1970

(25^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BATTISTA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazione:

« Modifica del termine di decorrenza previsto dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1964, n. 1250, in materia d'indennizzo privilegiato aeronautico » (910) (D'iniziativa del senatore Morandi):

PRESIDENTE	Pag. 229, 230
ANDERLINI	230
PELIZZO, <i>relatore</i>	230

La seduta ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Albarello, Anderlini, Battista, Bera, Bernardinetti, Borsari, Burtulo, Cagnasso, Carucci, Cipellini, Darè, Di Vittorio Berti Baldina, Lisi, Morandi, Pelizzo, Rosa, Sema e Verrastro.

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Donati.

MORANDI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione con modificazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Morandi: « Modifica del termine di decorrenza previsto dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1964, n. 1250, in materia d'indennizzo privilegiato aeronautico » (910)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Morandi: « Modifica del termine di decorrenza previsto dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo privilegiato aeronautico ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo gli onorevoli colleghi che la Presidenza del Senato, in accoglimento della richiesta unanime della Commissione, ha deferito il disegno di legge alla deliberazione della Commissione stessa.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole, suggerendo peraltro una modificazione di carattere formale all'articolo 2, intesa a sostituire l'indicazione dell'anno 1969 con quella del 1970, al fine di far gravare l'onere finanziario previsto sull'esercizio in corso, in considerazione del fatto che quello precedente è già concluso.

4^a COMMISSIONE (Difesa)25^a SEDUTA (28 gennaio 1970)

P E L I Z Z O , *relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la Commissione ha già avuto occasione di esaminare in sede referente il disegno di legge, esprimendo avviso favorevole al suo accoglimento e chiedendone altresì l'assegnazione in sede deliberante per permetterne una più rapida approvazione. Il Presidente del Senato ha accolto tale richiesta e la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Quanto al merito del provvedimento, si tratta in sostanza — come ho avuto ampiamente modo di precisare — di fissare una diversa decorrenza del termine previsto dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo privilegiato aeronautico.

La legge in questione stabilisce che a ciascun orfano minore del dipendente civile o militare dello Stato, deceduto per incidente di volo in servizio comandato, è concesso un indennizzo integrativo fino alla concorrenza della somma di lire 5.200.000; a tale beneficio sono ammessi anche i figli maggiorenni permanentemente inabili a proficuo lavoro alla data di morte del genitore. Gli effetti di tale legge decorrono dal 1° luglio 1963; senonchè, nella concreta applicazione del provvedimento, è accaduto che alcune famiglie sono state escluse dal beneficio perchè l'incidente mortale del capofamiglia era avvenuto pochi giorni prima dell'entrata in vigore della legge stessa. A tale inconveniente si può ovviare anticipando di due mesi la data di decorrenza della legge, fissandola appunto al 1° maggio 1963.

Si tratta, peraltro, di pochissimi casi, che comportano un onere finanziario limitato.

Non credo, e concludo, che vi possano essere motivi di opposizione al provvedimento, nè mi consta che siano intervenuti fatti nuovi, per cui io riaffermo il mio avviso favorevole, già espresso in sede referente, e invito la Commissione a voler approvare il disegno di legge.

A N D E R L I N I . Vorrei sapere dall'onorevole relatore se col nuovo termine di decorrenza che andiamo a fissare restano effettivamente coperti tutti i casi di orfani esclusi dai benefici della precedente legge.

Non vorrei, infatti, che si commettesse l'errore di lasciar fuori ancora qualche altro caso.

P E L I Z Z O , *relatore*. Tutti i casi cui si è fatto cenno rientrerebbero nel provvedimento. Del resto, lo stesso Governo ha fornito, nella seduta precedente, assicurazioni in proposito.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il termine di decorrenza di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1964, n. 1250, è fissato al 1° maggio 1963.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 16.900.000, derivante dalla presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2038 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ricordo alla Commissione che a questo articolo è stato suggerito dalla Commissione finanze e tesoro un emendamento inteso a sostituire l'indicazione dell'anno finanziario 1969 con quella del 1970.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il suddetto emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,10.